



Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA N. 146 del 04-11-2022

Ufficio: RAGIONERIA

**Oggetto: CONCESSIONE BENEFICIO ASSEGNO DI MATERNITA' A
CITTADINO RESIDENTE IN ALONTE, AI SENSI DELL'ART. 74
DEL D.LGS. 26.03.2001, N. 151.-**

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUPS 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 05.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022 - 2024;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 03.06.2022 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta Responsabile dei Servizi Finanziari le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell'Area Finanziaria – Amministrativa.

Visti, con riferimento all'Assegno di maternità:

- l'art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 che ha previsto la concessione di un assegno di maternità mensile, nel limite massimo di cinque mensilità, a favore delle madri cittadine italiane residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o la concessione della quota differenziale, qualora le madri lavoratrici percepiscono l'indennità di maternità per un importo inferiore all'assegno previsto dal presente articolo;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità approvato con Decreto Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e in particolare l'art. 74 che prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;

Preso atto che per l'assegno di maternità di base, la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D.

Lgs. n. 40/2014, prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- Cittadine italiane;
- Cittadine comunitarie;
- Cittadine non comunitarie titolari del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);
- Cittadine familiari di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari della protezione sussidiaria;
- Cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- Cittadine/lavoratrici con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base agli Accordi Euro-mediterranei;

Preso atto che le domande di assegno di maternità di base di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

Visti, con riferimento alla modalità di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;
- il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109” e successive modifiche;
- il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ed in particolare l'art. 13 che ha previsto una revisione delle soglie dell'assegno di maternità con riferimento all'I.S.E.E. anziché all'I.S.E.;

Ricordato che la domanda per l’assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall’INPS sulla base degli elenchi dei nominativi delle beneficiarie, approvati dal Comune e da quest’ultimo trasmessi all’INPS;

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la soglia I.S.E.E. è fissata in Euro 17.416,66 per i parti avvenuti nel 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2021) e che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la soglia I.S.E.E. è stata fissata in Euro 17.747,58 per i parti avvenuti nel 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2022);

Considerato che, per effetto della rivalutazione annuale della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera è, per l'anno 2022 pari a euro 354,73 per cinque mensilità, per un totale di euro 1.773,65;

Vista la richiesta in atti protocollo 4766 del 12.10.2022 presentate da cittadina residente in Alonte per chiedere la concessione dell'assegno per maternità previsto dall'art. 66 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che la richiedente, in possesso dei requisiti previsti, ha dichiarato di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento e di non aver già richiesto l'assegno di maternità di cui trattasi

Accertato che sussistono in capo alla richiedente tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere il beneficio;

Ricordato che la concessione della prestazione spetta al Comune, individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento dell'assegno provvederà l'INPS, sulla base dei dati forniti dal Comune;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e del vigente codice comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Alonte di cui alla delibera di Giunta n. 24 del 22.03.2021, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
2. di concedere alla cittadina residente di cui alla richiesta in atti protocollo n. 4766 del 12.10.2022, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 74 del Decreto Lgs. 26.03.2001 n.151 e della normativa comunitaria, l'assegno per maternità nella misura di euro 354,73 mensili, per cinque mensilità, per un totale di euro 1.773,65;
3. di trasmettere all'INPS, per via telematica tramite Internet, avvalendosi del server della Direzione Centrale sistemi informatici e telecomunicazioni, i dati necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno di maternità, come prescritto dall'art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452;
4. di dare atto che al pagamento provvederà l'INPS;
5. Di dare atto che l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www.comune.alonte.vi.it, nonché, ai fini della

trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione “Amministrazione trasparente” collocata nella home page del sito istituzionale del Comune di Alonte

6. di dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere a carico del bilancio del Comune di Alonte.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
GAMBERONI VALERIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.